

ACCORDO INTEGRATIVO

del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese commerciali e dei servizi

cod. CNEL:

L'anno 2024, il giorno 3 del mese di settembre 2024 in Napoli, tra

- A.I.C.A.S.T. con sede in Napoli in Galleria Angiporto rappresentata dal Presidente Dr. Antonino Della Notte;
 - ASSIMPRESE ITALIA con sede in Napoli in Piazza Matilde Serao 19 rappresentata dal Presidente Ciro Cortese;
 - ATECA (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani) con sede in Roma in Viale delle Milizie nr. 38, rappresentata dal Presidente Tommaso Diana;
 - ANEAS (Associazione Nazionale Esperti e Addetti alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) con sede in Aversa al Viale Europa 314 rappresentata dal Vicepresidente Salvatore Saragò;
 - ASSO.PRO (Associazione dei Professionisti e Imprenditori) con sede legale in Roma al viale delle Milizie, 38 rappresentata dal Vicepresidente Giuseppe Piccolo;
- e
- FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma in Via Goito n. 11 rappresentata dal Segretario Generale Francesco Garofalo;

si è stipulato il seguente accordo integrativo per i dipendenti delle imprese commerciali e dei servizi del 29 marzo 2021 – cod. CNEL: HO2R

premesso

- che il C.C.N.L. è tutt'ora vigente e scadrà in data 30.03.2025;
- che a seguito del messaggio INPS n. 1399 dell'8 aprile 2024 con il quale è stato diffuso il nuovo schema di convenzione tra l'INPS e gli Enti Bilaterali si è reso necessario adeguare gli importi per la contribuzione all'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.) quale organismo designato dalle Parti Sociali firmatarie al rafforzamento della sinergia tra imprese e lavoratori;
- che le Parti Sociali firmatarie, nel confermare gli obiettivi del proprio sistema di bilateralità, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono la specificità del proprio sistema di bilateralità e riaffermano la volontà di dare ad esso maggiore impulso anche attraverso il rafforzamento dei servizi welfare erogati a favore di imprese e lavoratori nel rispetto dei vincoli gestionali e delle risorse disponibili;

- le Parti Sociali firmatarie intendono promuovere e rafforzare l'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.) quale organismo destinato ad assolvere alle funzioni previste e disciplinate dall'art. 2 lett. h) D.lgs. 276/2003;

tutto ciò premesso, le Parti Sociali firmatarie concordano e sottoscrivono quanto segue:


Il Titolo XLVII è sostituito dal seguente:

"Disciplina della bilateralità."

Art. 97 – Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato.

Le Parti stipulanti, al fine di supportare e integrare dal punto di vista applicativo il presente CCNL, indicano l'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.), costituito dalle parti sottoscrittici, quale organismo associativo che avrà le seguenti finalità:

- a) programmare e organizzare relazioni sul quadro economico, assistenziale e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato, sulle forme associative, sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini, rilevazioni sullo sviluppo del settore, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario sia attraverso l'azione moralizzatrice del settore e sia alla realizzazione degli incontri di informazione.*
- b) provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente delle informazioni, e necessità professionali formative dei vari settori rappresentati, elaborando proposte di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, in collaborazione con tutti gli Enti competenti finalizzate a creare le condizioni più opportune per lo sviluppo delle iniziative associative a livello territoriale.*
- c) provvedere al monitoraggio delle attività formative per lo sviluppo e identificazione dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti ad ogni singolo settore.*
- d) attivare ogni specifica formazione dei lavoratori e dei quadri per il miglioramento operativo delle singole strutture.*
- e) ricevere ed elaborare ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato, contratti a termine, borse di studio e di ogni altra forma di rapporto formativo finalizzato al lavoro ed alla assistenza fornita.*
- f) svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.*



g) svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dall'art. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003.

i) attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ente bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando a istituti, consorzi od altri enti previa delibera del Comitato Esecutivo.

Le attività dell'Ente Bilaterale sono disciplinate da uno specifico Regolamento che costituisce parte integrante del presente articolo.

Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori subordinati.

L'Ente Bilaterale garantirà una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro e per particolari esigenze sociali quali la malattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrare le prestazioni sanitarie.


L'obiettivo primario è di favorire tutte le iniziative orientate a offrire ai lavoratori un programma di welfare aziendale attraverso la fruizione di beni e servizi al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro.

L'Ente garantirà l'attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale e provvederà inoltre al coordinamento della contrattazione aziendale nonché delle procedure di certificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) per il tramite dell'Organismo Paritetico Nazionale appositamente designato.

In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) allegati e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l'Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.

Art. 97 bis – Misura del contributo all'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E. BI. NA. S. P.).

Al fine di sostenere adeguatamente le attività del proprio sistema di bilateralità, il datore di lavoro e i lavoratori sono tenuti a contribuire mensilmente al loro finanziamento.



Le imprese e lavoratori aderenti alle Associazioni datoriali e sindacali sottoscrittici del presente CCNL o quelle che applicano tale contratto devono versare in via obbligatoria per la bilateralità i seguenti importi: a) €12.00 per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato inclusi gli apprendisti; b) €6.00 per tutti i lavoratori assunti a tempo determinato; c) €20.00 per tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato ai quali sia applicata anche l'assistenza sanitaria integrativa per il tramite del Fondo convenzionato con l'Ente Bilaterale.

In ogni caso, l'obbligatorietà sussiste nel caso in cui datore di lavoro e il lavoratore vogliano usufruire di tutti i servizi erogati dall'ente bilaterale in conformità al presente C.C.N.L. e ai suoi Statuti e Regolamenti.

Il contributo alla bilateralità è carico dell'impresa, ma resta salva la possibilità di ripartire tale contributo nella misura pari al 50% a carico dell'impresa e il restante 50% a carico del lavoratore.

In caso di mancato o parziale adempimento degli stessi gli enti bilaterali non potranno erogare le prestazioni come definite all'interno del presente CCNL. Le modalità di finanziamento del sistema della bilateralità, oltre agli ordinari strumenti di pagamento, comprendono anche le deleghe di riscossione dei contributi tramite INPS e INAIL.

Art. 97 ter - Omissione del contributo alla bilateralità.

Il contributo indicato nell'articolo 97 bis forma parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'impresa che omette il versamento dei suddetti contributi è tenuta corrispondere ad ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato e indeterminato un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di valore economico pari a €25.00 lordi.

Art. 98 – Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le Parti concordano sull'opportunità di attivare l'assistenza sanitaria integrativa del SSN, in conformità alle norme vigenti previste all'art. 51 c.2 lett. A del TUIR e s.m.i., in tutti i settori a cui si rivolgono i C.C.N.L. stipulati dalle stesse, tramite il sistema della bilateralità da loro costituito.

La società di mutuo soccorso, con la quale gli enti bilaterali stabiliscono le suddette intese di II livello, viene individuata dalle Parti in VIS Assistance SMS (P.IVA n. 12725501006) la quale ha provveduto ad istituire il fondo sanitario integrativo ASPC al fine di erogare i servizi sanitari integrative ai lavoratori delle imprese che applicano il presente CCNL. L'ente bilaterale si riserva in ogni caso di esercitare

4



un'oculata attività di controllo e coordinamento sull'attività della società di mutuo soccorso svolta per suo conto. Visti gli ingenti costi di erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, è previsto il solo contributo di finanziamento fisso pari ad € 150,00 annuali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore, eccetto che per i lavoratori intermittenti per i quali occorrerà versare rate mensili ovvero nei modi e tempi definiti dalle intese tra gli enti bilaterali e la Società di mutuo soccorso.

Oltre a quanto sopra previsto nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro.

L'azienda che ometta il versamento del suddetto contributo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il conseguente, eventuale risarcimento dei danni.

Una volta concordate le apposite intese tra gli enti bilaterali e la società di mutuo soccorso, le aziende che applicheranno il presente CCNL possono iscriversi come socie della società di mutuo soccorso se intendono fruire delle prestazioni sanitarie integrative riservate ai loro dipendenti.


E.BI.NA.S.P. e VIS Assistance, ferme le intese di cui al presente articolo, sono enti con diversa autonomia statutaria e contribuiscono, ciascuno per il proprio ambito operativo al rafforzamento delle relazioni industriali tra le Parti Sociali firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto,

A.I.C.A.S.T.


Aicast
Associazione Italiana
Cassa di Roma

ASSIMPRESE ITALIA



ASSIMPRESE ITALIA
Organizzazione Sindacale Datoriale
Imprese e professioni

ATECA

ATECA
Viale delle Milizie, 38
00192 - Roma (RM)
C. F. 90045130615

ANEAS


ANEAS
Viale Europa, 314 - 81031 AVERSA (CE)
C.F. 92033090793 - P. IVA 03426090795
www.aneas.it

ASSO.PRO


ASSO.PRO
Viale delle Milizie, 38
00192 - Roma (RM)
C.F. : 97931480582

FIADEL-S.P.


Il Segretario Generale
Francesco GAROFALO

ATECA
Viale delle Mille, 38
00193 - Roma (RM)
C.F. 00042130612

ANIAS
Viale della Pace, 100
00187 - Roma (RM)
C.F. 00042130612

ANIAS
Viale della Pace, 100
00187 - Roma (RM)
C.F. 00042130612